



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2006

Bollettino regionale
COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari)

Statuto Comunale.

COMUNE DI GIOVINAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE

Attesta che con deliberazione n. 80 del 22.12.2005, il Consiglio Comunale, a norma dell'art. 6 comma 4 del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, ha modificato lo Statuto approvato con atti Consiliari n. 58 del 4.10.1991 e 82 del 19.12.1991 e pubblicato sul BUR Regione Puglia n. 61 supplemento del 27.3.1992, riapprovandolo nella sua interezza.

Acquisita, ai sensi dell'art. 134 del T.U. citato, l'esecutività del provvedimento consiliare sopraindicato, successivamente è stata disposta la pubblicazione dello Statuto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, dal 25 gennaio al 24 febbraio 2006.

Decorsi trenta giorni dalla predetta affissione, è entrato in vigore e se ne dispone la pubblicazione sul BUR della Regione Puglia.

Giovinazzo, lì 27 febbraio 2006

Il Segretario Generale
Dr. Michele Camero

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

E ORDINAMENTO

CAPO 1°

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

LA COMUNITÀ - L'AUTONOMIA

LO STATUTO

- 1) Il Comune di Giovinazzo è Ente autonomo rappresentativo della propria comunità di cui cura e tutela gli interessi e promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune tutela, altresì, la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
- 3) L'autonomia del Comune di Giovinazzo viene regolata dai principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto ed è di natura politica, normativa, organizzativa e statutaria.
- 4) Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 5) Lo statuto, liberamente formato dal C.C. con il concorso delle rappresentanze della società, costituisce l'ordinamento giuridico del Comune, quale fonte normativa primaria, che attua i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, ne determina l'ordinamento generale, ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione libera e democratica all'attività politico- amministrativa del Comune.
- 6) Nella cura degli interessi della Comunità il Comune assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
- 7) Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, il Comune cura, protegge ed accresce le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio con particolare attenzione alla cura del Centro Storico ed assume iniziative atte a renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
- 8) La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

ART. 2

PRINCIPIO SOLIDARIETA'

- 1) Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, promuovendo l'affermazione della dignità della persona, il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, il completo sviluppo della personalità umana e la promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della pari opportunità dei sessi, la valorizzazione dell'azione della famiglia, la difesa dell'infanzia e la formazione dei minori di età.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE

- 1) Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea, relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 2) Coordina l'attività dei propri organi, nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione al raggiungimento e soddisfacimento degli obiettivi fissati, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Persegue, inoltre, direttive di trasparenza e semplificazione.
- 3) Promuove e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri comunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia delle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
- 4) Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
- 5) Promuove rapporti di collaborazione con comunità di altre nazioni nei limiti e nel rispetto del diritto internazionale, anche, attraverso la forma del gemellaggio.
- 6) Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, disciplinando in sede regolamentare l'istituzione e il funzionamento di un'apposita commissione speciale, di cui all'art. 26 del presente statuto che annoveri tra i componenti esperti esterni. A tal fine il Comune si avvale dell'apporto partecipativo della Consulta Comunale che si occupa dei problemi della donna.

ART. 4

IL RUOLO

- 1) Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
- 2) Le funzioni degli organi elettivi e burocratici e dell'organizzazione amministrativa sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
- 3) Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la norma statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
- 4) Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
- 5) Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in tema di:
 - „ Informazione del contribuente;
 - „ Conoscenza degli atti e semplificazione;
 - „ Chiarezza e motivazione degli atti;
 - „ Tutela dell'integrità patrimoniale;
 - „ Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente;
 - „ Diritto di interpello;e rinvia ai regolamenti comunali, competenti per materia, la definizione degli istituti specifici.

ART. 5 SEDE

- 1) La sede del Comune è sita in Piazza Vitt. Emanuele II. La sua modificazione equivarrà a modifica statutaria e dovrà essere preceduta da referendum consultivo.
- 2) Presso detta sede si riuniscono, di norma, il Consiglio Comunale, tutti gli organi e le commissioni comunali.
- 3) Per esigenze particolari, le riunioni del Consiglio Comunale potranno essere tenute in altra sede, su indicazione del Presidente del Consiglio di concerto con la Giunta.
- 4) Gli organi e le commissioni comunali potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in altra sede, per esigenze eccezionali, connesse alla disponibilità e funzionalità dei locali secondo le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 6 TERRITORIO

- 1) Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 2) Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali nel proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

ART. 7 STEMMA- GONFALONE FASCIA- TRICOLORE ALBO PRETORIO

- 1) Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma allo stesso attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed inserito nel libro araldico degli Enti morali.
- 2) Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi al bozzetto allegato, che, con la rispettiva descrizione, forma parte integrante del presente statuto.
- 3) L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- 4) L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con provvedimento del Sindaco nel rispetto delle norme regolamentari.
- 5) E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione degli atti che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.
- 6) Il Segretario Comunale, ovvero un funzionario da lui incaricato, è responsabile delle pubblicazioni.

CAPO 2° FINALITA'

ART. 8 LE FUNZIONI

- 1) Il Comune, quale istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
- 2) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative fondamentali riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma.
- 3) Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 4) Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
- 5) Il Comune adempie ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso conferite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
- 6) Il Comune esercita le funzioni conferite dalla Regione, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale. In mancanza di specifiche disposizioni regionali tali funzioni verranno esercitate secondo le disposizioni dello Stato e dei regolamenti.
- 7) Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

ART. 9 L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- 1) L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità, della partecipazione democratica, dell'imparzialità, della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
- 2) La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
- 3) Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 10 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

- 1) Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e che non siano di competenza dello Stato o della Regione.
- 2) Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
- 3) Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e

farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4) Il Comune, d'intesa con la AUSL, istituisce nei quartieri della città ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani, agli svantaggiati oltre che per il recupero dei tossicodipendenti.

ART. 11

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA, DELLA BENEFICIENZA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO.

1) Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22,23, e 25 del DPR 24.7.1977, n. 616, della legge n.328/2000 e della legislazione regionale in materia.

2) Nell'esercizio delle funzioni di cui al 1° comma la Giunta Comunale predispone annualmente un piano attuativo di assistenza, nell'ambito dei programmi generali deliberati dal Consiglio Comunale anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, relativo a:

a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;

b) accogliimento in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;

c) predisposizione dei locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani e inabili.

3) Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio Comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.

4) Il Comune concorre, nell'ambito delle leggi regionali, a garantire il diritto allo studio sostenendo l'azione della scuola e della formazione professionale.

ART. 12

FUNZIONI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, ARTISTICO E DELLA SALUTE - SPORT E TEMPO LIBERO

1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive.

4) Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

5) Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. Il Comune tutela la funzionalità dei servizi socio-sanitari, di igiene e profilassi pubblica e, nel loro ambito, l'attività sportiva pratica, come inclusa nei programmi operativi.

6) Il Comune, in particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri Enti di diritto sportivo e nella normativa vigente. Il Comune persegue tali finalità anche attraverso interventi finanziari finalizzati ai sensi del disposto dell'art. 12 L. 241/90, sulla base di criteri predeterminati e modalità di cui ad appositi regolamenti.

7) Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del CONI, o con le altre corrispondenti

territoriali; nonché con quelle degli Enti di promozione e le associazioni di base. Il Comune, per quanto attiene alla concreta gestione di attività di organizzazione, strutturazione, formazione di operatori e dirigenti, nonché delle altre di pubblico servizio nel settore del diritto sportivo, individua forme funzionali di strutture ai sensi di legge, di gestione tecnico operativa e di promozione di aziende ed istituzioni, stipulando altresì adeguate convenzioni per la costituzione di consorzi di gestione.

8) Il Comune, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive come innanzi specificate.

9) Il Comune provvede alla programmazione, costruzione e gestione degli impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica e formazione professionale.

10) I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento sull'Amministrazione del patrimonio, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo i casi in cui ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

ART. 13

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

1) Il Comune esercita per mezzo della Giunta Comunale le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

2) Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo, la disciplina e la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e adotta le misure necessarie per preservare, difendere e migliorare l'ambiente.

3) Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

4) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

5) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

6) Predispose la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le finalità definite dai piani pluriennali di attuazione.

7) Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

8) Predispose idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

9) Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

10) Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto delle leggi e del piano urbanistico territoriale una politica di assetto territoriale, e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

11) Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

12) Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità

pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

13) Organizza all'interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva e il superamento delle barriere architettoniche.

14) Promuove e coordina, anche d'intesa con gli Enti preposti, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

15) Promuove, anche, d'intesa con il Consorzio di Bonifica, tutte quelle iniziative necessarie per un corretto utilizzo del territorio e del sottosuolo nell'ambito delle leggi sulla difesa del suolo e sulla bonifica integrale.

16) Promuove, anche, d'intesa con il Consorzio, le iniziative per la valorizzazione e tutela dell'ambiente.

ART. 14

FUNZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

1) IL Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2) Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, della pesca e dell'agricoltura; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3) Sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4) Il Comune promuove e sostiene, nei limiti e nei modi previsti dal Regolamento, forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

5) Il Comune disciplina il rilascio di licenze ed altre autorizzazioni di polizia, ai sensi di legge, talchè venga garantito il possesso dei requisiti morali richiesti dalla normativa vigente.

CAPO 3°

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 15

I REGOLAMENTI COMUNALI

1) I regolamenti comunali costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati, di norma, dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, fatta eccezione per quelli per i quali la legge dispone la competenza a favore di altri Organi.

2) La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unità e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3) I regolamenti, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente e l'acquisita esecutività dell'atto a norma di legge, sono ripubblicati per quindici giorni all'Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

4) Durante il periodo di pubblicazione i regolamenti sono depositati nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico, previa affissione di apposito manifesto nelle vie cittadine recante l'avviso di deposito.

TITOLO II

CAPO 1°

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 16

NORME GENERALI

- 1) Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
- 2) Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dalla statuto nell'ambito della legge.
- 3) La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO 2°

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17

RUOLO E

COMPETENZE GENERALI

- 1) IL Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
- 2) Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dalla legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità, e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
- 3) Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti, sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da tutte le disposizioni emanate con leggi successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
- 4) Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico- amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
- 5) Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
- 6) Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

- 7) Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 8) Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere preventivo, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 9) Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli esercizi e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 18

FUNZIONI DI INDIRIZZO

POLITICO-AMMINISTRATIVO

- 1) Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- 2) Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
- 3) Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione delle linee programmatiche approvate successivamente alla nomina della Giunta.
- 4) Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Collegio dei Revisori abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
- 5) Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
- 6) Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

ART. 19

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

- 1) IL Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
- 2) Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
- 3) Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
- 4) Il Collegio dei Revisori adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio e/o dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
- 5) E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
- 6) Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori, dei risultati di cui al precedente comma.
- 7) La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.
- 8) I compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori sono definiti nel regolamento.

ART. 20

LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

- 1) Il Consiglio comunale provvede alla individuazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.
- 2) Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica, ai nominati, quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 21

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1) I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione; se durante il quinquennio un seggio rimane vacante, questo viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. L'atto di surrogazione, utilizzando il verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale depositato presso l'Ufficio Elettorale Comunale, è assunto dal Sindaco assistito dal Segretario Comunale. Successivamente il Consiglio adotterà la relativa deliberazione di convalida nella sua prima seduta utile, alla quale parteciperà il primo dei non eletti che subentra nel seggio vacante, regolarmente convocato con la notifica dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2) I consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3) Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- Presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

4) Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dalla segreteria comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti, anche propedeutici, che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa alle proposte di deliberazioni degli organi comunali, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge e dal regolamento.

5) Le dimissioni dalla carica sono presentate per iscritto dai consiglieri al protocollo dell'Ente con le modalità indicate dalla legge; hanno efficacia immediata e sono irrevocabili.

6) Il consigliere che per motivi personali, di parentela e di affinità sino al quarto grado civile, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

7) I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori mentre i consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti cessano anche da tutti gli altri incarichi, salvo loro conferme da parte dell'Amministrazione.

8) I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con atto adottato dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

9) Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

10) Esercita le funzioni di consigliere anziano il consigliere che, durante la seduta in svolgimento, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

11) L'ammontare ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti con deliberazione consiliare, nell'ambito della legge.

12) Il Comune assicura ai singoli consiglieri l'uso delle attrezzature e dei servizi comunali per l'espletamento del proprio mandato, nelle forme e con modalità previsti dal regolamento.

ART. 22

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1) I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2) Per dichiarazione espressa dai singoli consiglieri interessati possono essere costituiti gruppi consiliari diversi dalla lista di elezione. I gruppi diversi dai partiti o dalla lista di elezione dovranno essere composti da non meno di tre consiglieri.

3) Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capigruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capigruppo il consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il criterio di cui all'art. 21 comma 9 del presente Statuto.

4) La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

5) Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio che la presiede, con il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti, la Giunta Comunale ed il Collegio dei Revisori.

6) Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 23

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

1) Il Consiglio comunale stabilisce con regolamento il numero e le competenze delle commissioni permanenti.

2) Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

3) I gruppi designano i componenti delle commissioni entro venti giorni dalla proclamazione del Consiglio e comunque entro la prima seduta consiliare.

4) La conferenza dei capigruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5) La costituzione delle commissioni consiliari permanenti viene effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, su conforme indicazione dei capigruppo. Alla costituzione provvede il Consiglio Comunale, in caso di mancato accordo o di dissenso di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

6) Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7) Le commissioni adottano le decisioni loro richieste, salvo i casi urgenti ed indifferibili, entro dieci giorni dalla data in cui viene trasmessa la proposta. In caso contrario, il provvedimento può essere sottoposto direttamente al Consiglio Comunale.

- 8) Il Sindaco, gli Assessori, nonché un consigliere di ogni gruppo non presente in Commissione, possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
- 9) Il Regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti, prevedendo la partecipazione di tecnici ed esperti interni ed esterni.
- 10) Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 24

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

- 1) L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
- 2) Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali, sono stabilite dal regolamento.

ART. 25

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

- 1) Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto e la legge.
- 2) Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Fino all'elezione del Presidente e nel caso di dimissioni o decadenza dello stesso, la convocazione e presidenza del Consiglio sono effettuate dal consigliere anziano.
- 3) Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
- 4) Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati al Comune. In tal caso, l'adunanza del Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5) Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida.
- 6) Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 7) Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
- 8) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
- 9) Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
- 10) Alla seduta del Consiglio comunale possono essere sentiti i rappresentanti dei sindacati, della Pro Loco, di tutte le Associazioni iscritte nell'apposito registro comunale delle Consulte su proposta del Presidente del Consiglio e/o del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica o su richiesta motivata di ciascuna organizzazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 11) Il regolamento potrà stabilire forme più adeguate per rendere più fruibili le sedute del Consiglio Comunale da parte dei cittadini anche mediante l'installazione di impianti audiovisivi nei locali comunali.
- 12) Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine,

l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

13) Ha inoltre facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza quando si manifesti una ragione di impedimento o di turbamento che ne renda impossibile l'ulteriore regolare svolgimento. Una volta dichiarata chiusa o sospesa la seduta, anche prima che l'o.d.g. sia esaurito e ritiratosi il Presidente dalla sala, i consiglieri rimasti non possono continuare validamente la seduta sotto la presidenza di altro consigliere comunale.

ART. 26

COMMISSIONI SPECIALI

1) IL Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

2) Il Consiglio Comunale può nominare commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, attribuendo alle opposizioni la presidenza.

3) Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni di inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai Dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla ed entro i quali riferire al Consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

4) Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali, di cui ai precedenti comma 1 e 2.

ART. 27

PRIMA ADUNANZA

1) Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che deve tenersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione.

2) La seduta è presieduta dal consigliere anziano.

3) Nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'o.d.g. della convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4) La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause di incompatibilità od ineleggibilità si discute.

5) Successivamente nella stessa seduta nella quale si è effettuata la convalida degli eletti, si procede alla elezione del Presidente del Consiglio.

6) Il Consiglio Comunale inoltre, nella prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale comunale, ai sensi del D.P.R. n. 223/1967 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 28
CONVOCAZIONE
DEI CONSIGLIERI

- 1) IL Presidente del Consiglio convoca i consiglieri con avviso scritto.
 - 2) L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie.
 - c) almeno un giorno prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie d'urgenza.
- Gli atti relativi alle proposte di deliberazione dovranno essere messi a disposizione dei consiglieri comunali, almeno 48 ore prima della seduta solo per le convocazioni di cui alla lettera a). In tutti gli altri casi, gli atti saranno messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta.
- 3) Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
 - 4) I consiglieri residenti in altro comune dovranno indicare il loro domicilio nel Comune di Giovinazzo.

ART. 29
INTERVENTO
DEI CONSIGLIERI
PER LA VALIDITA'
DELLE SEDUTE
E DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo che la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
- 2) Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza e delle singole deliberazioni, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune. La seduta di seconda convocazione avrà luogo in giorno diverso.
- 3) Il Consiglio Comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'o.d.g. della seduta di prima convocazione ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
- 4) Non concorrono a determinare la validità delle singole deliberazioni:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione di ogni proposta;
 - c) gli assessori.

ART. 30
NUMERO LEGALE
PER LA VALIDITA'
DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene, in seduta valida, per ogni singola proposta, la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
- 2) Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 3) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) gli assenti;
- b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.
- 4) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.
- 5) Per le designazioni e le nomine di cui all'art. 42 lett. m) del D.Lgs.n.267/2000, si applica, in deroga al disposto di cui al comma 1) del presente articolo il principio della maggioranza relativa.
- 6) In rappresentanza della minoranza, nel numero ad esso spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

CAPO 3°

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31

COMPOSIZIONE

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, nominati dal Sindaco, fino ad un massimo di sette.

2) La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale e qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, decade dal Consiglio all'atto dell'accettazione della nomina ad assessore, venendo surrogato in Consiglio Comunale da colui che in quel momento è primo dei non eletti della stessa lista.

Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini del Sindaco fino al quarto grado.

ART. 32

NOMINA

1) Gli Assessori Comunali sono nominati dal Sindaco, secondo le procedure determinate dalla legge, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

2) Della prima nomina della Giunta e di ogni sua variazione, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3) La Giunta si pronuncia nella prima seduta sulle condizioni di incompatibilità ed eleggibilità dei propri componenti.

4) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 33

RUOLO E

COMPETENZE GENERALI

1) La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti, gli atti di mera esecuzione degli atti fondamentali, gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti di concreta attuazione degli atti fondamentali espressamente indicati negli stessi dal Consiglio Comunale.

2) La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo

stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3) La Giunta esercita l'attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4) La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

6) Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

c) proporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;

d) proporre al Consiglio:

- le convenzioni con gli altri comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni.

7) Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

8) Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.

ART. 34

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1) La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2) La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano per età.

3) Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

4) La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. L'urgenza è determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre.

ART. 35

DECADENZA DELLA GIUNTA MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) La Giunta decade nei casi indicati dalla legge.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, presentata e discussa nei modi indicati dalla legge.

ART. 36

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

- 1) Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
- 2) Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco e sono irrevocabili.
- 3) Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

ART. 37

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

- 1) Le adunanze della Giunta, salvo diversa statuizione della stessa o del Sindaco, non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.
- 2) Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
- 3) Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni, i rappresentanti dei sindacati, della Pro Loco, delle Consulte e di tutte le associazioni iscritte nell'apposito registro.
- 4) Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

ART. 38

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA

- 1) Le deliberazioni del Consiglio Comunale, firmate dal Presidente e dal Segretario comunale, e quelle della Giunta Comunale, firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale, devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2) Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti e diventano efficaci all'atto della pubblicazione all' Albo Pretorio.

CAPO 4°

IL SINDACO

ART. 39

RUOLO E FUNZIONI

1) Il Sindaco, che assolve alla funzione di rappresentanza istituzionale del Comune, è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo.

2) Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

3) Il Sindaco inoltre:

a) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;

b) quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;

c) distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i componenti della medesima, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e firma i provvedimenti della Giunta;

d) impartisce nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni vigenti;

e) rappresenta il Comune in giudizio, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale;

g) sovrintende ai servizi di competenza statale attribuita al Comune, quale Ufficiale del Governo, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica;

h) è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

4) Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra verso sinistra.

ART. 40

RAPPRESENTANZA

E COORDINAMENTO

1) Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore ad esercitare tali funzioni.

2) Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previsti dal presente statuto.

3) Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative

ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 41

POTERI D'ORDINANZA

1) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2) Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce (Vice Sindaco o Assessore anziano), esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4) Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

5) Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

6) Le trasgressioni alle ordinanze sono punite con le sanzioni previste dalla vigente normativa.

CAPO 5°

LE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 42

LE COMMISSIONI COMUNALI

1) La nomina delle commissioni comunali prevista da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2) La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e del regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra le persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

3) La revoca dei componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata dal regolamento.

TITOLO III

CAPO 1°

LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

ART. 43

LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE

1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2) Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

3) Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborati su iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne pubblicazione attraverso le proprie sedi e i propri uffici e a inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

ART.44

LA PARTECIPAZIONE
DELLE LIBERE
FORME ASSOCIATIVE

1) La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi, costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2) La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commercianti, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani, degli anziani e delle donne ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4) Il Comune riconosce preminentemente all'associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale, soprattutto tenendo presenti i seguenti punti:

- Valorizzazione turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio storico-ambientale del territorio;
- Miglioramento delle condizioni generali di soggiorno;
- Assistenza e informazione turistica;
- Promozione di attività ricreative e partecipative inerenti il turismo e la cultura.

5) ai fini di cui agli artt. 43 e 44 l'Amministrazione Comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

6) L'Amministrazione Comunale provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed agli anziani.

7) Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro, delle attività sociali, della donna e dell'ambiente e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport, degli anziani, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

8) I membri delle due Consulte sono eletti ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

9) Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle consulte di cui al quinto comma.

ART. 45

L'ATTIVITA'

DI PARTECIPAZIONE

DELLE CONSULTE

1) Le Consulte collaborano con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con la sezione preposta al settore di attività della commissione.

2) Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La commissione con la partecipazione del Sindaco e dell'assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a fare conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.

3) Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione consiliare competente e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto

dell'esercizio.

4) Il Sindaco, su invito della commissione consiliare o della giunta comunale richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5) Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

6) Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre, una riunione aperta con la partecipazione delle due Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della comunità.

7) Le consulte, in adunanza plenaria, approvano, a maggioranza assoluta dei presenti, l'elenco comprendente non meno di tre candidati, fra i quali il Consiglio comunale, con le modalità di cui al successivo capo VI, elegge il difensore civico.

8) I candidati alla elezione alla carica di difensore civico sono prescelti fra i cittadini residenti nel Comune che, per pubblica conoscenza, assicurano le più ampie garanzie di indipendenza, probità, equità e risultano dotati della esperienza, competenza giuridico - amministrativa e sensibilità sociale per esercitare le funzioni allo stesso attribuite.

9) La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, atti, ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione.

10) La Giunta Comunale assicura alle due consulte i locali e i mezzi strumentali necessari per l'esercizio della loro attività.

ART. 46

LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI

1) Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco, entro 30 giorni, all'esame istruttorio della Commissione permanente di cui all'art.45 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2) La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO 2°

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 47

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1) Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie dei cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2) La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3) La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

ART. 48 REFERENDUM

1) Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo sesto comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2) I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3) I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/20 di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data del ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4) Il Referendum propositivo ha per oggetto proposte di deliberazioni di competenza degli Organi di Governo dell'Ente fatta eccezione per quelli riferiti alle materie indicate al successivo comma 6) del presente articolo. Si richiamano le disposizioni del comma 3) per quanto attiene alle modalità di richiesta ed indizione.

5) Il Referendum abrogativo ha per oggetto la possibilità di abrogazione degli atti assunti dagli organi di governo del Comune fatta eccezione per quelli riferiti alle materie indicate al successivo comma 6) del presente articolo. Si richiamano le disposizioni del comma 3) per quanto attiene alle modalità di richiesta ed indizione.

6) Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dell'ordinamento degli uffici e dei

- servizi, dotazioni organiche del personale e relative variazioni; regolamenti di contabilità, dei contratti
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, mutui;
 - e) designazione e nomine di rappresentanti;
 - f) bilancio preventivo e consuntivo;
 - g) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - h) argomenti per i quali è già stato indetto un Referendum nell'ultimo quinquennio.
- 7) I referendum, il cui quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, sono fissati dal Sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento. Ad essi hanno diritto di partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, mentre per la sua validità è necessario che vi abbia partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto al voto.
- 8) L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
- 9) Il Consiglio comunale, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione. In caso di inerzia degli organi comunali, in merito alla discussione ed adozione dei provvedimenti conseguenti alla consultazione popolare, l'argomento è inserito automaticamente al 1° punto dell'o.d.g. della prima adunanza del Consiglio Comunale, successiva ai novanta giorni di cui sopra.
- 10) Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto, né nei mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre.
- 11) Il Consiglio approva l'apposito Regolamento contenente la normativa di dettaglio per la disciplina dell'istituto referendario entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

CAPO 3°

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 49

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
- 2) L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
- 3) L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono

provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

4) Il regolamento per il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 dovrà stabilire:

a) forme di pubblicità delle procedure eventualmente più ampie di quelle previste per legge, attraverso la predisposizione di adeguati strumenti di informazione ed il pieno accesso di ogni cittadino al procedimento nei suoi vari momenti e la trattazione degli affari seguendo strettamente l'ordine cronologico di matricolazione;

b) l'esigenza della correttezza sull'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

c) il dovere dell'applicazione da parte degli amministratori e funzionari responsabili dei servizi delle sanzioni amministrative comprese quella della demolizione e riduzione in pristino previsti per gli abusi edilizi;

d) l'istituzione di un ufficio per la visione degli atti comunali da parte dei cittadini interessati.

ART. 50

RESPONSABILITA'

DEL PROCEDIMENTO

1) Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2) La Giunta comunale determina definitivamente, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3) Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, allo stesso addetto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4) Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

5) Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO 4°

L'AZIONE POPOLARE

ART. 51

L'AZIONE SOSTITUTIVA

- 1) L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e proporre i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative.
- 2) La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge.

CAPO 5°

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 52

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

- 1) Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 2) Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
- 3) La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
- 4) La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
- 5) Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini, usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione ed in particolare i giornali locali.

ART. 53

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

- 1) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- 2) Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
- 3) Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
- 4) Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
- 5) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
- 6) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
- 7) Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO 6°

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 54

ISTITUZIONE E RUOLO

Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

ART. 55

REQUISITI

- 1) Il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del Difensore civico dai Presidenti delle Consulte di cui al precedente art. 44 e dei gruppi consiliari. Riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, una apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.
- 2) Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali.
- 3) Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
- 4) Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 56 ELEZIONE

- 1) Il difensore civico è eletto nell'ambito dei nominativi indicati dai gruppi consiliari e dalle consulte, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 2) L'elezione del Difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Statuto.
- 3) In via ordinaria l'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale immediatamente successiva a quella di comunicazione della nomina della Giunta da parte del Sindaco.
- 4) Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successivo. Può essere rieletto una sola volta.
- 5) Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

ART. 57 PREROGATIVE E FUNZIONI

- 1) Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
- 2) Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le Istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3) A tal fine egli può, d'intesa con l'A.C., convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati, e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato di procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
- 4) Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie tramite il Sindaco, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa e segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
- 5) Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali. Qualora segnalazioni del Difensore civico vengano disattese, l'organo o funzionario competente dovrà adottare provvedimento motivato da pubblicare all'Albo Pretorio.
- 6) La Giunta comunale assicura all'Ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e attrezzature adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
- 7) Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura stabilita dal regolamento, che dovrà anche stabilire i requisiti e le competenze del difensore civico.

ART. 58
RAPPORTI
CON IL CONSIGLIO
COMUNALE

- 1) Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 52 dello Statuto.
- 2) In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

CAPO 1°
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 59
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, legalità, funzionalità, economicità e produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei settori, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica tenendo presente il principio delle pari opportunità superando condizioni pregiudizievoli nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera.
- 2) L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta nel rispetto delle prerogative sindacali previste dalle leggi sui diritti sindacali e dai contratti collettivi di lavoro del comparto Autonomie Locali. Il regolamento fissa i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, servizi e unità operative. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, su proposta della Conferenza dei responsabili dei settori, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alle necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo, sentite le OO.SS.
- 3) L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei responsabili dei settori, sentite le OO.SS., in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini

delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari, sentite le OO.SS.

4) Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO 2°

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 60

RUOLO E FUNZIONI

1) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2) E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri precisandone i motivi.

3) Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente, del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, a tal fine necessari.

4) Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta senza diritto di voto, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

5) Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, la conferenza di programma.

6) Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare:

a) roga i contratti nell'interesse del Comune;

b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;

c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti;

f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;

h) esercita tutte le altre funzioni che l'organo competente non ritenga di affidare ai dirigenti.

7) Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. In particolare, il regolamento istituisce un segretariato, quale struttura ausiliaria del Segretario.

ART. 61

IL VICE SEGRETARIO

COMUNALE

1) IL Comune ha un Vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento e per coadiuvarlo.

2) Lo status giuridico ed economico del Vice Segretario sono disciplinati dall'apposito Regolamento Organico dell'Ente nonché dal regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.

CAPO 3°

I DIRIGENTI

ART. 62

FUNZIONI

1) I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2) E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e i dirigenti.

3) I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei dirigenti sono definiti dal regolamento, che fissa i limiti della loro potestà discrezionale.

4) Presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla

gara, nell'ambito della legge e dei regolamenti e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

5) Presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale del settore da loro dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali.

6) Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

7) I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

ART. 63

DIREZIONE

DELL'ORGANIZZAZIONE

1) Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto da un funzionario provvisto di qualifica apicale. Nel caso di momentanea vacanza del posto, il Sindaco sentita la Giunta Comunale incarica un funzionario di qualifica immediatamente inferiore della reggenza del settore, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate. Fino alla nomina dei dirigenti, al settore è preposto un funzionario di qualifica apicale.

2) I servizi sono strutture subordinate al settore, dirette da funzionari provvisti di qualifica adeguata alle funzioni esercitate dalla struttura, secondo il regolamento.

3) Le unità operative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.

4) Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione della Giunta comunale, in area d'intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La deliberazione della Giunta definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, incarica il funzionario di livello apicale preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto-obiettivo, oppure l'affidamento di altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dipendente è disposto con provvedimento che è motivato con la valutazione dei risultati ottenuti dal funzionario nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal responsabile risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5) I posti di responsabili dei settori funzionali, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, di cui al primo comma, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere scadenza che si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del Consiglio comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga da accordarsi con apposito atto deliberativo.

6) Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura dell'ente.

7) Il regolamento sullo stato giuridico ed economico dovrà stabilire quanto segue:

a) l'obbligo della presenza prevalente nelle commissioni giudicatrici per il reclutamento del personale di

tecnici o esperti, interni o esterni all'Amministrazione ed in possesso di adeguati titoli di studio e professionali, rispetto alle materie oggetto di prova;

b) la fissazione di un termine per la definizione delle procedure, privilegiando, ove possibile, in ragione della qualifica messa a concorso, l'utilizzazione nelle prove scritte, di domande e risposte per la cui correzione, dovrebbero essere utilizzati strumenti informatici.

c) L'ampia pubblicità nella materia della gestione del personale con particolare riferimento agli avanzamenti di carriera ed al conferimento di funzioni superiori al personale di ogni qualifica e livello.

ART.64

CONFERENZA DEI DIRIGENTI E CONFERENZA DI PROGRAMMA

1) La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 63. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati le necessità. Esercita le funzioni di Segretario della conferenza un dirigente designato dal Segretario.

2) Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

3) I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario comunale al Sindaco ed al Vice Sindaco.

TITOLO V

CAPO 1°

COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 65

SERVIZI COMUNALI

1) Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità, avvalendosi di una delle forme indicate e disciplinate dalla legge.

2) Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3) I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO 2°

GESTIONE DEI SERVIZI

PUBBLICI COMUNALI

ART. 66

GESTIONE IN ECONOMIA

1) Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna altra forma di gestione.

2) Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 67

LA CONCESSIONE

A TERZI

1) Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2) La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3) Il conferimento della concessione di servizi avviene, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità, correttezza ed idonee referenze economiche tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 68

LE AZIENDE SPECIALI

1) Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2) Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3) Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco così come previsto dall'art. 50 comma 8 del T.U. 267/2000. Non possono essere nominati alle cariche predette i Consiglieri Comunali, i componenti del Collegio dei revisori, i dipendenti del Comune o di altre aziende comunali. Lo Statuto aziendale ne determina anche casi e modalità di cessazione dalla carica.

4) Il Direttore è l'organo cui compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

5) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza,

economicità, con l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6) Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

7) Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione, forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

8) Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto; provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendoli conformi alla legge e alle presenti norme.

ART. 69

LE ISTITUZIONI

1) Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2) Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3) Per l'elezione e la cessazione del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al terzo comma del precedente articolo.

4) Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

5) L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6) Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7) Il Collegio dei Revisori dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8) La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

ART. 70

LE SOCIETA' DI CAPITALI

1) Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2) Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.

3) L'eventuale prevalenza di capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Giovinazzo e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od

in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento dei beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4) Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

ART. 71

LO STATO

1) Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

2) Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

ART. 72

LA REGIONE

1) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2) Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione.

3) Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 73

LA PROVINCIA

1) Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2) Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VI

CAPO 1°

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 74 CONVENZIONI

- 1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3) Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- 4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
- 5) Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare - tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

ART. 75 CONSORZI

- 1) Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
- 2) Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 3) Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco per i Comuni, del Presidente per la Provincia, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
- 4) I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
- 5) Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
- 6) L'assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
- 7) Qualora la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8) Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO 2° ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 76 OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

1) Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2) Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3) Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6) Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII

CAPO 1° LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 77 LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2) Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

ART. 78

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1) Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

CAPO 2°

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 79

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1) Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2) Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3) La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 80
LE RISORSE
PER GLI INVESTIMENTI

1) La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2) Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3) Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO 3°
LA CONSERVAZIONE
E GESTIONE DEL PATRIMONIO
ART. 81
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1) La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2) La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3) La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4) I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

5) L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO 4°
LA REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO

DELLA GESTIONE

ART. 82

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 1) IL Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone la legislazione vigente.
- 2) I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
- 3) Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
- 4) Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5) I Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
- 6) Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

ART. 83

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2) La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 3) Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 4) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini fissati dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO 5°

APPALTI E CONTRATTI

ART. 84

PROCEDURE NEGOZIALI

- 1) Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
- 2) Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o

comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

CAPO 6° IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 85 CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
- 2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- 3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
- 4) Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO 7° TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 86 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- 1) Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel comune.
- 2) La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.
- 3) Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
- 4) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

CAPO 1°
RESPONSABILITA'

ART. 87
RESPONSABILITA'
VERSO IL COMUNE

- 1) Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2) Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
- 3) Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 4) Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 88
RESPONSABILITA'
DEI CONTABILI

- 1) Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi.

ART. 89
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE
DI RESPONSABILITA'

La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 90
PARERI SULLE PROPOSTE
ED ATTUAZIONE
DI DELIBERAZIONI

I soggetti che li hanno resi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazioni ai sensi di legge.

ART. 91

REVISIONE DELLO STATUTO

- 1) Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.
- 2) Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a richiesta del parere degli altri organismi di partecipazione popolare almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
- 3) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione di nuovo statuto.
- 4) L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART. 92

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Lo Statuto, esaurita la fase di pubblicazione della deliberazione con la quale è stato approvato, è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2) Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 3) Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
- 4) Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 5) Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.